

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA PROMETHEUS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NULVI SS VIA MARGHERITA 28

Numero REA: SS - 204469

Codice fiscale: 02778800900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

All"A" Rep n. 149829/57416

Statuto della Società Cooperativa

"Prometheus Cooperativa Sociale"

Con sede in Nulvi, via Regina Margherita n. 28.

* * * * *

Titolo I denominazione - sede - durata

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel comune di NULVI, la Società cooperativa denominata "PROMETHEUS COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilassessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

Art. 3 (scopo)

- La società ha per scopo quanto segue:

La Cooperativa è, conformemente alla legge 381/91, a mutualità prevalente, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1,

lett. a) della legge 381/91 e lo svolgimento di attività d'im-
presa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inseri-
mento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone
svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett.b) e art. 4 della leg-
ge 381/91.

Gli amministratori ed i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente quanto stabilito dall'articolo 2513 c.c., in combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 2425 c.c.

Sono comunque fatti salvi i diversi criteri previsti dalla legge. Pertanto:

- è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti finanziari, è comunque vietato remunerare quelli offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori durante la vita sociale;
- vi è l'obbligo, in caso di scioglimento della società, di devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione.	
	La Cooperativa si iscriverà all'Albo di cui all'art. 2512	
	c.c., depositandovi annualmente i propri bilanci.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diate il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti o imprese con finalità di soli-	
	darietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	

	nali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-	
	ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-	
	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-	
	posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 a-	
	prile 2001, n. 142.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 - Oggetto sociale:	
	La Cooperativa, nel perseguimento del fine mutualistico e con-	
	formemente alla legge 381/91, intende realizzare i propri sco-	
	pi sociali attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai	
	sensi della legge 381/91, articolo 1 lettera a);	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, indu-	

	striali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento
	lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legge
	381/91, articolo 1 lettera b).
	Le tipologie di svantaggio dettagliate nel prosieguo del pre-
	sente articolo, le aree di intervento interessate, la profes-
	sionalità dei soci e la struttura organizzativa della Coopera-
	tiva favoriscono interventi funzionalmente collegati tali da
	consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nel-
	le categorie a) e b) dell'articolo 1 della legge 381/91.
	L'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre,
	consente la netta separazione delle gestioni relative alle at-
	tività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle
	agevolazioni concesse dalla vigente normativa.
	I servizi e le prestazioni di cui alla lettera a) vengono of-
	ferti prevalentemente, ma in via non esclusiva, alle persone
	in stato di bisogno nelle aree della disabilità fisica, psi-
	chica e sensoriale, della salute mentale, degli anziani,
	dell'infanzia, dei minori e dei giovani, alle persone in stato
	di disagio sociale ed emarginazione e agli immigrati anche ri-
	chiedenti asilo politico;
	Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere, diretta-
	mente e/o in appalto con enti pubblici e privati in genere,
	le seguenti attività':
	Gestire centri, servizi, strutture polifunzionali attrezzate
	per l'accoglienza di disabili e anziani, strutture sociali

	quali comunita' alloggio, centri di accoglienza, asili nido,
	scuole materne, primarie e secondarie, centri infanzia, dopo-
	scuola, centri di recupero e comunita' terapeutiche, ludote-
	che, case di riposo, case di cura e riabilitazione, centri
	diurni, strutture semi-residenziali e residenziali, nonché al-
	loggi protetti e case famiglia finalizzate all'assistenza e/o
	riabilitazione, comunità di accoglienza;
	- servizi di mediazione culturale e linguistica;
	- servizi mensa, scolastica, alberghiera, ospedaliera;
	- servizi di assistenza infermieristica, sanitaria e/o socia-
	le, servizi educativi e/o di animazione per minori, anziani,
	disabili e in generale per persone in stato di bisogno, anche
	presso strutture di terzi;
	- servizi di formazione professionale;
	- servizi infermieristici, fisioterapici, logopedici e sanita-
	ri in genere;
	- servizi di segretariato sociale e di attività sociale pro-
	fessionale;
	- servizi specialistici rivolti alla promozione dell'ugua-
	glianza sociale ed alla prevenzione del disagio legato al ge-
	nere o all'orientamento sessuale;
	- servizi di consulenza psicologica, pedagogica e sanitaria
	anche nei confronti di minori, delle famiglie e delle persone
	in stato di difficoltà sociale;
	- servizi di riabilitazione e socializzazione;

	- servizi di assistenza domiciliare, compresi i servizi com-	
	plementari;	
	- servizi di trasporto di persone in stato di bisogno e con-	
	nessi ai servizi sociosanitari ed educativi;	
	- housing sociale reperendo alloggi con varie modalità, anche	
	attraverso l'acquisto, e la gestione di immobili da assegnare	
	anche a canone concordato a persone in situazione di disagio	
	abitativo;	
	- housing sociale attraverso il recupero di edifici o alloggi	
	del patrimonio abitativo pubblico e privato esistente da de-	
	stinare prevalentemente ai soggetti svantaggiati e con disagio	
	abitativo;	
	- corsi di formazione anche finalizzati all'integrazione;	
	- attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in ge-	
	nere ed in particolare e a titolo esemplificativo per le se-	
	guenti aree di prestazione: accesso e informazione, valutazio-	
	ne del caso individuale, orientamento, mediazione per l'incon-	
	tro domanda/offerta di lavoro, definizione di un progetto in-	
	dividuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure	
	di sostegno all'inserimento lavorativo;	
	- servizi di sostegno educativo, scolastico e di integrazione	
	socioculturale effettuati tanto a domicilio presso la famiglia	
	quanto presso la scuola o altre strutture private e pubbliche;	
	- progetti mirati alla prevenzione del disagio giovanile;	
	- servizi Informagiovani e Progetti Giovani;	

	- Centri di animazione, aggregazione e integrazione, oratori,	
	ostelli, strutture sportive, bar, locali di ritrovo e esercizi	
	commerciali;	
	- gestione di biblioteche, musei e promozione di eventi cultu-	
	rali;	
	- interventi educativi e riabilitativi, finalizzati alla rea-	
	lizzazione di percorsi di formazione al lavoro ed integrazione	
	sociale;	
	- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutorag-	
	gio, realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizza-	
	ti all'inserimento lavorativo, anche presso terzi;	
	- servizi di formazione e consulenza, gestione di corsi, semi-	
	nari e convegni, con particolare riferimento alle professioni	
	coinvolte nei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi;	
	- attività di progettazione, partecipazione e gestione di pro-	
	getti europei ed internazionali;	
	- attività di progettazione, partecipazione e gestione di pro-	
	getti di cooperazione internazionale, compresi i progetti di	
	rientro in patria e start up lavorativi anche in collaborazio-	
	ne con Organizzazioni Non Governative;	
	- attività di informazione ed orientamento;	
	- attività di welfare di secondo livello con partner pubblici	
	e privati;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui si opera.	

	Con finalità educative, terapeutiche e riabilitative, la Co-
	operativa potrà svolgere stabilmente o temporaneamente, per
	conto proprio o di terzi, le medesime attività e servizi fina-
	lizzati all'inserimento lavorativo di cui alla lettera b)
	dell'articolo 1 della L. 381/91 di seguito elencate.
	La Cooperativa intende perseguire l'interesse generale della
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
	cittadini, anche mediante lo svolgimento di attività diverse -
	agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
	all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi
	della legge 381/91, articolo 1 lettera b), con particolare at-
	tenzione, ma in via non esclusiva, ai disabili fisici, psichi-
	ci e sensoriali, alle persone con problematiche psichiatriche,
	ai minori e alle persone in stato di disagio sociale ed emar-
	ginazione.
	I lavoratori persone svantaggiate di cui alla lettera b), com-
	patibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci
	della cooperativa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.
	In particolare, la Cooperativa potrà svolgere stabilmente o
	temporaneamente, per conto proprio o di terzi, le seguenti at-
	tività:
	- gestione: di attività di somministrazione di alimenti e be-
	vande, di bar, di punti di ristoro, di luoghi e strutture
	d'aggregazione, d'animazione e di socializzazione; di attività
	di catering;

	- gestione di mercatini, di attività e luoghi di scambio di	
	beni nuovi o usati;	
	- laboratorio artigianale di falegnameria e restauro mobili;	
	- laboratorio artigianale di legatoria, cornici ed oggettisti-	
	ca varia;	
	- produzione, lavorazione, assemblaggio in conto terzi e com-	
	mercializzazione di manufatti in genere, in particolare nel	
	settore metalmeccanico e plastico, nonché di prodotti derivati	
	da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale	
	ottenuta in appositi centri di lavoro, anche di carattere ar-	
	tigianale;	
	- gestione di mercatini, punti fissi e mobili per la vendita	
	di beni di produzione propria e di terzi anche usati;	
	- attività di e-commerce per conto proprio e di terzi;	
	- gestione dei rifiuti;	
	- trasporto, recupero, riciclo e commercializzazione di qual-	
	siasi materiale o prodotto, con particolare attenzione verso	
	gli elettrodomestici ed elettronici in genere;	
	- lavori di edilizia e di manutenzione edile a domicilio e	
	presso privati, anche in convenzione con enti pubblici e/o	
	privati;	
	- servizi di giardinaggio, potatura, commercio legno;	
	- servizi di pulizie sia civili che industriali;	
	- gestione di impianti e servizi per strutture sportive;	
	- servizi cimiteriali;	

	- servizi di facchinaggio, traslochi e sgomberi sia civili che	
	industriali;	
	- servizi di lavaggio automezzi;	
	- servizi di trasporto di cose e persone anche in via accesso-	
	ria;	
	- servizi di custodia e sorveglianza;	
	- gestione di corsi, seminari e convegni;	
	- conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrut-	
	ticole e/o florovivaistiche, silvicoltura, con svolgimento di	
	ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa	
	la confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle	
	culture ed attività suddette, e loro commercializzazione, pro-	
	duzioni varie animali e vegetali per autoconsumo e conserva-	
	zione, ovvero per agriturismo e vendita, nonché le attività di	
	promozione alla cultura della salvaguardia del territorio e	
	laboratori di didattica ambientale;	
	- attività e servizi correlati per i servizi al lavoro in ge-	
	nere ed in particolare e a titolo esemplificativo per le se-	
	guenti aree di prestazione: accesso e informazione valutazione	
	del caso individuale - orientamento - mediazione per l'incon-	
	tro domanda/offerta di lavoro - definizione di un progetto in-	
	dividuale - di accompagnamento al lavoro e attivazione di mi-	
	sure di sostegno all'inserimento lavorativo;	
	- gestione di servizi di promozione, supporto, assistenza, o-	
	rientamento, formazione all'occupazione e all'inserimento la-	

	vorativo di persone svantaggiate;	
	- servizi di osservazione, assistenza, orientamento, tutorag-	
	gio realizzati anche attraverso tirocini aziendali finalizzati	
	all'inserimento lavorativo anche presso terzi;	
	- servizi al lavoro;	
	- attività di progettazione, partecipazione e gestione di pro-	
	getti europei ed internazionali;	
	- attività di progettazione, partecipazione e gestione di pro-	
	getti di cooperazione internazionale anche in collaborazione	
	con Organizzazioni Non Governative;	
	- servizi amministrativi (centro elaborazione dati e pratiche	
	amministrative);	
	- servizi di amministrazione paghe;	
	- servizi di traduzione e assistenza segretariale;	
	- servizi di telemarketing;	
	- servizi di call center;	
	- servizi di manutenzione/assistenza e produzione di software	
	per conto proprio e di terzi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	ività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	

	attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione,
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-
	giungimento degli scopi sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-
	scrizione in appositi albi o elenchi.
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi
	della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative
	ed integrative.
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
	sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque
	accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla
	facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività
	di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a coope-
	rative in possesso di determinati requisiti, appositamente au-
	torizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni
	di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e
	nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III

Soci Cooperatori

Art. 5 - (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni

	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al	
	medesimo.	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro at-	
	tività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eser-	
	citino in proprio imprese in concorrenza con quella della Coo-	
	perativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	

	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono, in ogni caso, superare un decimo dei voti spet-	
	tanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis	
	del Codice Civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
	no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	

	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo
	11 del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio
	inserimento nell'organizzazione aziendale;
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
	della sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. Al socio ap-
	partenente alla categoria speciale, per quanto non previsto
	nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci co-
	operatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
lavoro disponibile in Cooperativa.	
Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini sta-	
biliti dai regolamenti interni;	
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto	
previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà i-	
noltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla coope-	
rativa.	
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle	
persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
seguenti informazioni:	
e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
ca, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	

l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Con-	
	siglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accor-	
	data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-	
	ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	

	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di mor-	
	te, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, li-	
	quidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	

	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente so- speso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi- carsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in co- operativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die- ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco- mandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so- cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio- ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministra-

zione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla

quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-

	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	

	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.
	Art. 16 (Conferimento ed quote dei soci sovventori)
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote
	nominative trasferibili.
	L'azione ha un valore nominale pari a €. 100,00.
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a
	10.
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22,
	numero uno, lettera b) del presente statuto.
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al
	Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stes-
	so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
	della comunicazione.
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato
	dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Am-
	ministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero
	provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle quote
	così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000 euro di capitale sottoscritto;

	- 2 voti oltre 5.000 euro e fino a 10.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 20.000 euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di €. 25,00. Il valore	

	della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore
	ai limiti di legge;
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-
	fluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventual-
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi
	di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-
	vista per legge.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al
	presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civi-
	le.
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto
	salvo il diritto di recesso.
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Ammini-	
	strazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di

	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro	
	- produttività.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-	
	seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	

	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordi-	
	naria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Ammini-	
	strazione;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente	
	del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste	
	dalla legge;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	g) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	h) approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-	
	visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto	
	Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	

	1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo	
	scioglimento della Cooperativa;	
	2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei rela-	
	tivi poteri;	
	3) le altre materie indicate dalla legge.	
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riu-	
	nirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede so-	
	ciale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera	
	raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno	
	quindici giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettroni-	
	ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	In ulteriore alternativa, l'avviso di convocazione dev'essere	
	pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei ter-	
	mini di legge, ovvero sul quotidiano locale "La Nuova Sarde-	
	gna".	

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo

comma del successivo articolo 28.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo

	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argo-	
	menti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-	
	legati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti po-	
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verba-	
	lizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o	
	Sindaco della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 5 soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale	
	rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designa-	

to.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministrato-

	ri sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-	
	ti all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previ-	
	sto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammis-	
	sione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato	
	da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 6 mesi, gli organi delegati devono riferire a-	
	gli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	
	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	
	ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coopera-	

tiva e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

	2)	che sia effettivamente possibile al Presidente della ri-
		unione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
		svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-
		ti della votazione;
	3)	che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-
		re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	4)	che sia consentito agli intervenuti partecipare alla di-
		scussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione
		degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-
		multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando
		necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
		Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta
		nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure tro-
		varsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-
		scrizione del verbale sul relativo libro.
		Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
		In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende
		approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi pre-
		siede la seduta.
		Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministrato-
		ri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse
		che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
		operazione della Società, precisandone la natura, i termini,
		l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Dele-
		gato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, inve-

stendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea an-	
	che l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso	
	deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio	
	Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da	
	un revisore legale dei conti o da una società di revisione le-	
	gale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a	
	tre esercizi.	
	TITOLO VII CONTROVERSIE	
	Art. 38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo articolo 39, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	

	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	

o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente

	articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
	Art. 42 (Regolamenti)
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-

ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

53 di 53